

Il secondo motivo di ricorso è attinente all'illegittimità dell'estensione al Granducato di Lussemburgo di una rettifica finanziaria eventualmente giustificata solo nei confronti di altri Stati membri. Non si sarebbe constatata alcuna anomalia nel funzionamento del programma nel Granducato di Lussemburgo. Il fatto che il Lussemburgo abbia accettato di partecipare ad un programma congiunto con la Germania, il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi non giustificerebbe che esso debba subire gli effetti negativi, in termini di rettifica finanziaria dei suoi progetti, di errori o punti deboli rilevati durante il controllo dei progetti olandesi o tedeschi, e che consisterebbero quasi esclusivamente nell'asserita violazione delle disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, nonostante il fatto che si tratta di una partecipazione congiunta di cinque Stati membri allo stesso programma, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rientrerebbero nella responsabilità esclusiva delle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Ricorso proposto l'8 marzo 2010 — Insula/Commissione

(Causa T-110/10)

(2010/C 134/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione di una somma di EUR 84 120 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 84 120;
- dichiarare che occorre riunire la presente causa alla T-366/09, ai fini della fase scritta e orale del procedimento, per ragioni di connessione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, il ricorrente chiede al Tribunale di accertare che la nota di addebito del 28 gennaio 2010 — con cui la Commissione esige, a seguito di una relazione di verifica contabile dell'OLAF, il recupero degli anticipi versati al ricorrente — non è conforme alle clausole del contratto EL HIERRO (NNE5/2001/950) stipulato nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione sull'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo sostenibile.

Il ricorrente solleva due motivi.

Con il primo motivo, esso contesta l'esigibilità del credito preteso dalla Commissione a seguito della relazione di verifica contabile effettuata nel 2005.

Con il secondo motivo, esso fa valere che la Commissione, emettendo la nuova nota di addebito, viola i suoi obblighi contrattuali, i quali non le consentirebbero più di richiedere documenti giustificativi supplementari, sei anni dopo l'ultimo versamento effettuato a Insula e in assenza di notifica da parte della Commissione entro il termine impartito nel contratto.

Ricorso proposto l'8 marzo 2010 — Germania/Commissione

(Causa T-114/10)

(2010/C 134/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, C. Blaschke, agenti, e U. Karpenstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10712, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso al programma transfrontaliero INTERREG II C (inondazioni Reno-Mosa) nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1997 — FEDER n. 970010008.